ASSEMBLEA

Sig. Amm.: _____
N°. Pr.: _____

In conformità agli articoli, 23, 24, 26 e 27 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede in Fiume e all'articolo 14 dello Statuto dell'Unione Italiana con sede in Capodistria, l'Assemblea dell'Unione Italiana, nel corso della sua VI Sessione ordinaria, del 31 luglio 2019, a Valle ha accolto il presente:

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE ITALIANA

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente "*Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'Unione Italiana*" (di seguito: Regolamento) disciplina:

- la costituzione dell'Assemblea dell'Unione Italiana (di seguito Assemblea), l'inizio e la fine del mandato dei consiglieri, l'elezione degli organi direttivi e degli organismi operativi;
- l'attuazione dei diritti e doveri dei consiglieri dell'Assemblea;
- il lavoro dell'Assemblea;
- il lavoro degli organismi operativi dell'Assemblea ed i loro rapporti reciproci;
- il rapporto tra l'Assemblea e gli altri organi dell'Unione Italiana;
- l'approvazione degli atti ed il dibattito sulle questioni di competenza dell'Assemblea;
- la pubblicità del lavoro dell'Assemblea;
- l'espletamento degli affari specialistici, amministrativi, tecnici e d'altro genere indispensabili all'Assemblea e la loro direzione.

Le parole e i termini usati nel presente Regolamento si riferiscono senza alcuna distinzione sia al genere maschile che a quello femminile, indipendentemente dalla forma usata.

II. COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UNIONE ITALIANA

1. Disposizioni generali

Articolo 2

L'Assemblea è costituita da 75 rappresentanti eletti a suffragio diretto, eguale, libero e segreto, in conformità alle modalità stabilite dal "*Regolamento per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea dell'Unione Italiana*" (di seguito, Regolamento elettorale dell'UI).

Il mandato dei membri dell'Assemblea è di 4 anni.

Qualora si verifichino seggi vacanti che non si possano rimpiazzare ai sensi del Regolamento elettorale dell'UI, e qualora non sia possibile effettuare le elezioni suppletive, il numero dei seggi dell'Assemblea, e i relativi quorum, diminuiscono di conseguenza. Nel caso in cui si costituiscano nuove Comunità degli Italiani, il numero dei seggi dell'Assemblea, e i relativi quorum, aumentano di conseguenza, ad elezioni avvenute nelle nuove circoscrizioni.

Articolo 3

L'Assemblea è convocata in prima sessione dal Presidente dell'Unione Italiana eletto alle ultime elezioni.

L'Assemblea si considera costituita qualora vi presenzi la maggioranza assoluta dei consiglieri eletti.

Con la costituzione dell'Assemblea decadono il mandato dei consiglieri uscenti e le loro cariche negli organismi interni ed esterni all'Assemblea, qualora esse siano connesse allo status di consigliere.

Articolo 4

La seduta costitutiva è presieduta dal Presidente dell'UI, coadiuvato dai Servizi amministrativi dell'Unione Italiana, fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea, con i relativi diritti e doveri.

2. Elezioni alla seduta costitutiva dell'Assemblea dell'Unione Italiana

Articolo 5

Su proposta di almeno 9 consiglieri dell'Assemblea, sono eletti, di regola a voto palese:

- il Presidente, il Vicepresidente e i membri della Commissione per la verifica dei mandati;
- il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Comitato elezioni e nomine;
- il Presidente, il Vicepresidente e i membri del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento.

I Presidenti, i Vicepresidenti e i membri degli organismi operativi di cui al comma precedente sono consiglieri dell'Assemblea.

Articolo 6

La Commissione per la verifica dei mandati ha il Presidente, il Vicepresidente e un membro.

Alla seduta costitutiva comunica all'Assemblea i risultati delle elezioni e i nomi dei consiglieri eletti, le dimissioni rassegnate dai consiglieri e i nomi dei consiglieri che li sostituiscono.

In conformità al presente Regolamento, al Regolamento elettorale e allo Statuto dell'Unione Italiana, propone la decadenza del mandato dei consiglieri e rende note le condizioni d'inizio del mandato di coloro che li sostituiscono.

Articolo 7

Il Comitato elezioni e nomine ha il Presidente, il Vicepresidente e tre membri.

Discute e propone l'elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, nonché degli altri organismi operativi dell'Assemblea, in conformità allo Statuto dell'Unione Italiana e al presente Regolamento.

Discute ed esprime pareri sulle revoche e sulle nomine dei rappresentanti dell'Unione Italiana negli organi e organismi di gestione e di controllo degli Enti, Istituzioni e Società fondate o partecipate, direttamente o indirettamente, dall'Unione Italiana e in altri organi, organismi, Comitati e Commissioni, in cui l'Unione Italiana ha diritto di nomina o d'indicazione dei propri rappresentanti.

Articolo 8

Il Comitato per lo Statuto ed il Regolamento ha il Presidente, il Vicepresidente e tre membri.

Su incarico dell'Assemblea, discute e propone lo Statuto dell'Unione Italiana ed il Regolamento.

Propone modifiche e integrazioni allo Statuto e al presente Regolamento.

Esprime pareri di conformità delle decisioni e di altri atti generali, ovvero dei relativi emendamenti, allo Statuto dell'Unione Italiana e al presente Regolamento.

Su incarico dell'Assemblea svolge altri compiti stabiliti dal presente Regolamento.

Articolo 9

L'Assemblea, su proposta di almeno 9 consiglieri, elegge il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea dell'UI, in conformità allo Statuto dell'Unione Italiana. Se il Presidente dell'Unione Italiana e il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI sono ambedue membri effettivi dell'Unione Italiana con residenza in Croazia, rispettivamente in Slovenia, il Presidente dell'Assemblea UI deve essere membro effettivo dell'Unione Italiana con residenza in Slovenia rispettivamente in Croazia.

Il Presidente eletto dell'Unione Italiana, rispettivamente il Presidente eletto della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana che vive in Slovenia, è contemporaneamente il Coordinatore dell'Unione Italiana registrata in Slovenia.

Il Presidente eletto dell'Unione Italiana, rispettivamente il Presidente eletto della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana che vive in Croazia, è contemporaneamente il Coordinatore aggiunto dell'Unione Italiana registrata in Slovenia.

Qualora sia il Presidente dell'Unione Italiana, sia il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, sono ambedue membri effettivi dell'Unione Italiana con residenza in Croazia, il Presidente dell'Assemblea UI, membro effettivo dell'Unione Italiana con residenza in Slovenia, è contemporaneamente il Coordinatore dell'Unione Italiana registrata in Slovenia. In questo caso il Presidente eletto dell'Unione Italiana è contemporaneamente il Coordinatore aggiunto dell'Unione Italiana registrata in Slovenia.

Qualora sia il Presidente dell'Unione Italiana, sia il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, sono ambedue membri effettivi dell'Unione Italiana con residenza in Slovenia, il Presidente dell'UI è contemporaneamente il Coordinatore dell'Unione Italiana registrata in Slovenia. In questo caso il Presidente eletto dell'Assemblea dell'Unione Italiana con residenza in Croazia, è contemporaneamente il Coordinatore aggiunto dell'Unione Italiana registrata in Slovenia.

Articolo 10

L'Assemblea, su proposta del Presidente dell'UI, del Comitato elezioni e nomine o di almeno 9 consiglieri, elegge il Presidente e i membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

III. DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. Mandato dei consiglieri

Articolo 11

Il mandato del consigliere ha inizio con la costituzione dell'Assemblea.

Qualora il consigliere rassegni le dimissioni alla seduta dell'Assemblea, il mandato del sostituto inizia all'istante. Negli altri casi, nel momento in cui l'Assemblea delibera che il mandato del consigliere è decaduto ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 12

Il mandato del consigliere dell'Assemblea non è obbligatorio né revocabile.

Dalla costituzione dell'Assemblea e fino alla decadenza del mandato, il consigliere ha tutti i diritti e i doveri prescritti dal presente Regolamento, dallo Statuto dell'Unione Italiana e dalla legge.

Articolo 13

Il mandato del consigliere decade prima del termine:

a) qualora rassegni le dimissioni;

b) qualora gli sia tolta la facoltà di agire con sentenza giudiziaria passata in giudicato;

c) qualora, in conformità a sentenza giudiziaria passata in giudicato, sia condannato ad una pena detentiva superiore a sei mesi;

d) qualora accetti l'elezione o la nomina a cariche incompatibili con quella di consigliere dell'Assemblea.

Negli altri casi, il mandato del consigliere decade qualora si verifichino altre circostanze previste dallo Statuto dell'Unione Italiana e dalla legge.

Articolo 14

Nel caso si produca una delle condizioni di cui al precedente articolo 13, il consigliere cui viene a decadere il mandato è sostituito dal candidato seguente che abbia ricevuto il maggior numero di voti nella medesima circoscrizione elettorale, ai sensi del Regolamento elettorale dell'UI.

2. Presenza alle sedute e giustificazione dell'assenza

Articolo 15

Quale membro del massimo organo rappresentativo e deliberativo dell'Unione Italiana, nell'attuazione della sua funzione onorifica, il consigliere presenzia a tutte le sedute dell'Assemblea.

In caso d'impedimento, il consigliere è tenuto a giustificare la propria assenza, per iscritto, al presidente dell'Assemblea e o ai servizi amministrativi dell'UI entro le ore 12.00 del giorno della convocazione della seduta dell'Assemblea.

3. L'astensione dal voto

Articolo 16

Alla seduta dell'Assemblea il consigliere può astenersi dal voto ogni qualvolta lo ritenga opportuno, salvo patto contrario, ossia quando il presente Regolamento o altre norme giuridiche prevedano che ci si debba dichiarare "pro" o "contro".

4. Dimissioni

Articolo 17

Dopo la pubblicazione dei risultati delle elezioni per l'Assemblea, ai sensi del Regolamento elettorale dell'UI, e prima di iniziare l'esercizio della sua funzione, il consigliere può rassegnare le dimissioni. Può presentarle anche in qualsiasi momento durante la durata del mandato.

Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il consigliere presenta le dimissioni in forma scritta al Presidente dell'Assemblea.

Le dimissioni di cui al comma 1 del presente articolo sono irrevocabili.

5. Partecipazione ai lavori dell'Assemblea

Articolo 18

Il consigliere partecipa ai lavori dell'Assemblea:

- accettando l'elezione a membro di un organismo operativo deliberato dall'Assemblea. Contemporaneamente può far parte al massimo di due organismi;
- svolgendo i compiti che, nell'ambito delle sue competenze, gli sono affidati dall'Assemblea o dall'organismo di cui è membro, in conformità al programma di lavoro dell'Assemblea per il mandato in corso;
- presenziando alle sedute dell'Assemblea e degli organismi operativi di cui è membro, partecipando alle votazioni sulle singole materie;
- presentando proposte e ponendo domande.

Il consigliere partecipa all'attività dell'Assemblea anche in altro modo, in conformità al presente Regolamento.

6. Assistenza tecnica ai consiglieri

Articolo 19

Nell'espletamento della sua funzione, il consigliere può richiedere assistenza ai servizi amministrativi dell'Unione Italiana, specie nell'elaborazione delle proposte che presenta, nell'attuazione degli affari e dei compiti che gli sono affidati da un organismo operativo dell'Assemblea. Può richiedere che gli sia messa a disposizione tutta la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea o dell'organismo operativo.

7. Diritto dei consiglieri di accedere alle informazioni

Articolo 20

I consiglieri hanno diritto di accedere a tutti i materiali ufficiali, che vengono preparati o raccolti dagli organismi e servizi dell'Assemblea e dagli altri organi dell'Unione Italiana, connessi ai temi in dibattito.

I consiglieri possono richiedere informazioni e spiegazioni dal Presidente dell'Assemblea e dal Presidente di ogni singolo organismo sul rispettivo lavoro.

Il consigliere deve custodire come segreto d'ufficio le informazioni riservate di cui viene messo al corrente e ne risponde ai termini di legge.

8. Funzione onorifica del consigliere

Articolo 21

Nel corso del mandato, il consigliere assume e svolge i compiti nel rispetto delle norme etiche. In tal senso, esercitando attività economiche ed imprenditoriali in proprio o per conto terzi, non deve far uso dei dati ufficiali di cui viene a conoscenza come consigliere, né deve approfittare di tale funzione.

9. Gruppi consiliari

Articolo 22

I consiglieri dell'Assemblea possono costituire Gruppi consiliari per condivisione di programmi, oppure il Gruppo dei consiglieri indipendenti. Il numero minimo indispensabile per la costituzione di un Gruppo consiliare è di 9 membri. I consiglieri possono essere membri di un solo Gruppo consiliare

Articolo 23

I Gruppi consiliari hanno il dovere di informare il Presidente dell'Assemblea della loro costituzione, allegando il loro programma e i dati inerenti ai membri e al loro rappresentante.

10. Retribuzioni e compensi dei consiglieri

Articolo 24

Nell'attuazione dei loro compiti i consiglieri e i membri degli organismi di lavoro dell'Assemblea hanno diritto ad un gettone di presenza e alle spese viaggio.

Il diritto al gettone di presenza di cui al comma 1 del presente articolo è attuato mediante delibera particolare dell'Assemblea.

IV. IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 25

Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Assemblea sono eletti ed esonerati dall'Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta di almeno 9 consiglieri.

Articolo 26

Il Presidente dell'Assemblea:

- rappresenta l'Assemblea;
- convoca, presiede ed organizza le sedute dell'Assemblea;
- propone l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- invia le proposte dei proponenti autorizzati al procedimento prescritto;
- si occupa del procedimento di approvazione delle decisioni e degli altri atti generali dell'Assemblea;
- conduce le discussioni nel corso della seduta;
- mantiene l'ordine alle sedute dell'Assemblea e assicura l'applicazione del presente Regolamento;
- dà la parola ai consiglieri e la ritira;
- imposta e concretizza le questioni esposte dai consiglieri;
- stabilisce l'ordine e comunica i risultati delle votazioni;
- procura che nel corso delle sedute siano resi pubblici i lavori dell'Assemblea e siano attuati i diritti dei consiglieri, in conformità al presente Regolamento;
- coordina l'attività dei singoli organismi operativi indispensabili per l'attuazione dei compiti di particolare interesse per l'Unione Italiana;
- tiene conto dell'elezione dei membri in ogni singolo organismo operativo, in modo che ciascun consigliere faccia parte di almeno un organismo dell'Assemblea, ma non di più di due contemporaneamente;

- firma le decisioni e gli altri atti approvati dall'Assemblea e svolge altri compiti stabiliti dallo Statuto dell'Unione Italiana e dal presente Regolamento.

Articolo 27

Se reputa necessario, il Presidente dell'Assemblea convoca il collegio dei Gruppi consiliari composto dai loro rappresentanti. Convoca il collegio dei Gruppi consiliari anche su richiesta di almeno 2 Gruppi consiliari.

Articolo 28

Il Vicepresidente dell'Assemblea sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o della sua impossibilità a svolgere la propria funzione.

Il Vicepresidente dell'Assemblea svolge gli affari di competenza del Presidente dell'Assemblea, quando questi glieli affida con specifica delega o procura.

Articolo 29

Nella preparazione ed organizzazione delle sedute dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea è coadiuvato dal Vicepresidente della stessa e su loro richiesta dalla Giunta Esecutiva e dei Servizi amministrativi comuni dell'Unione Italiana.

V. ORGANISMI OPERATIVI

1. Disposizioni generali

Articolo 30

Per l'elaborazione precisa e dettagliata di proposte e decisioni ed altri atti, nonché per l'esecuzione di determinati compiti d'interesse generale, l'Assemblea costituisce organismi operativi permanenti, temporanei o speciali.

I loro compiti principali vanno dall'esame preliminare allo studio e all'elaborazione delle proposte di decisione, fino al controllo dell'esecuzione degli atti, allo scopo di sostenere e realizzare efficacemente le attribuzioni dell'Assemblea e la politica prestabilita per lo sviluppo della Comunità Nazionale Italiana.

L'Assemblea, con la costituzione degli organismi operativi, ne stabilisce le competenze, tramite apposita delibera, mentre le modalità di lavoro sono disciplinate dal presente Regolamento.

2. Elezione e composizione degli organismi operativi dell'Assemblea

Articolo 31

I componenti degli organismi operativi permanenti dell'Assemblea, proposti dal Comitato elezioni e nomine, sono eletti dall'Assemblea.

La composizione degli organismi operativi permanenti rispetta il pluralismo dell'Assemblea.

La composizione degli organismi operativi temporanei e speciali è determinata da una decisione dell'Assemblea, conformemente al compito e alle competenze previste dalla legge e da altri regolamenti, in osservanza al principio di rappresentanza di cui al comma precedente.

3. Presidente degli organismi operativi dell'Assemblea

L'Assemblea dell'UI, su proposta di almeno 9 consiglieri elegge il Presidente, il Vicepresidente e i componenti degli organismi permanenti dell'Assemblea.

Articolo 32

Il Presidente dell'organismo operativo dell'Assemblea:

- convoca le sedute, propone l'ordine del giorno e presiede le sedute;
- propone le modalità di lavoro dell'organismo;
- assicura il corso costruttivo della seduta, e in tal senso propone le conclusioni relative alle questioni discusse, decide l'ordine di votazione in merito ad ogni singola proposta, verifica, annuncia e pubblica i risultati;
- presenta le conclusioni motivate accolte dall'organismo operativo dell'Assemblea, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dell'Assemblea;
- svolge anche altri compiti in conformità al presente Regolamento.

Alla seduta dell'Assemblea, l'organismo operativo è rappresentato dal Presidente o da altro relatore da esso incaricato. Egli non può cambiare l'atteggiamento o le conclusioni dell'organismo operativo o desistere da essi qualora non ne sia stato espressamente autorizzato, né può esprimersi a nome dello stesso su questioni in merito alle quali l'organismo operativo non abbia prodotto proprie opinioni o atteggiamenti.

Articolo 33

In caso d'impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente del rispettivo organismo operativo, oppure dal suo componente precedentemente autorizzato dal Presidente dello stesso.

4. Convocazione e svolgimento delle sedute degli organismi operativi dell'Assemblea

Articolo 34

Le sedute degli organismi operativi dell'Assemblea vengono convocate dal rispettivo Presidente di propria iniziativa, in base ad una conclusione dell'Assemblea, su richiesta del Presidente dell'UI, del Presidente dell'Assemblea, del Presidente della Giunta Esecutiva o di due membri dell'organismo operativo, indicando le questioni che vi saranno discusse.

Qualora il Presidente non convochi la seduta quando di dovere, essa sarà convocata dal Presidente dell'Assemblea.

La seduta è convocata mediante invito scritto, inviato ai membri dell'organismo operativo, di regola, con almeno cinque giorni di anticipo, con l'indicazione di luogo, data e ora d'inizio prevista, nonché la proposta di ordine del giorno, con relativi materiali allegati.

Articolo 35

Gli organismi operativi non possono riunirsi contemporaneamente all'Assemblea dell'Unione Italiana.

Non si possono convocare contemporaneamente più di due sedute degli organismi operativi dell'Assemblea.

Articolo 36

Gli organismi operativi dell'Assemblea possono assumere atteggiamenti su questioni di loro competenza qualora alla seduta presenzi la maggioranza dei loro componenti, mentre le decisioni vengono accolte a maggioranza di voti dei presenti.

La seduta dell'organismo operativo viene verbalizzata.

Articolo 37

Gli organismi operativi dell'Assemblea promuovono di propria iniziativa l'esame di questioni di loro competenza. Hanno l'obbligo di esaminare tutte le questioni di loro competenza sottoposte alla loro attenzione o richieste dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 38

L'organismo operativo ha l'obbligo di informare l'Assemblea delle proprie osservazioni, opinioni, atteggiamenti e proposte.

Qualora tra i suoi componenti ci siano divergenze d'opinione sulla soluzione di una determinata questione, l'organismo operativo può diramare informazioni in merito.

5. Organismi operativi permanenti

Articolo 39

Alla seduta costitutiva dell'Assemblea, su proposta del Presidente dei lavori, o di almeno 9 consiglieri, sono eletti i componenti dei seguenti organismi operativi:

1. Commissione per la verifica dei mandati;
2. Comitato elezioni e nomine;
3. Comitato per lo Statuto ed il Regolamento.

Accanto agli organismi operativi di cui al precedente comma 1 e del presente articolo, l'Assemblea può costituire altri organismi permanenti.

Articolo 40

Gli organismi operativi di regola sono costituiti da 5 membri e il presidente deve essere eletto tra le file dei consiglieri dell'Assemblea UI.

Gli organismi operativi di cui all'articolo precedente collaborano tra loro, possono riunirsi anche in seduta congiunta e presentare all'Assemblea relazioni comuni.

Articolo 41

Gli organismi operativi hanno il diritto di richiedere all'organo amministrativo dell'Unione Italiana, informazioni ed altri atti necessari per il loro lavoro, e di cui detto organo dispone, o ha il dovere di raccogliere ed evidenziare, nell'ambito delle proprie competenze.

Articolo 42

Le sedute degli organismi operativi dell'Assemblea sono pubbliche.

Alle sedute dell'organismo operativo dell'Assemblea è invitato il responsabile del relativo Settore di competenza della Giunta Esecutiva.

Inoltre, vengono invitati alle sedute il Presidente dell'Assemblea, il Presidente dell'UI, il Presidente della Giunta Esecutiva, specialisti, professionisti o altre persone in grado di esprimere pareri pertinenti alla materia in discussione.

Articolo 43

Gli organismi operativi permanenti esercitano le proprie attribuzioni in conformità alla delibera sulla loro costituzione e al presente Regolamento, fino a quando l'Assemblea non li esoneri.

Gli organismi operativi possono accogliere propri regolamenti di procedura, in conformità al presente Regolamento.

VI. IL PROGRAMMA DI LAVORO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 44

Allo scopo di agire con tempestività e di sviluppare efficacemente la propria soggettività politica, culturale, economica e sociale, nel rispetto dei principi e nei limiti degli ordinamenti statali, l'Assemblea ed i suoi organismi operano seguendo il programma di lavoro annuale, oppure quadriennale.

Il Presidente e il Vicepresidente dell'Assemblea redigono lo schema del programma di lavoro dell'Assemblea e il rispettivo calendario, presentandolo all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 45

Il programma di lavoro dell'Assemblea comprende:

1. Una tabella in cui sono evidenziati:

a) gli atti, ovvero le questioni, che saranno discussi e approvati dall'Assemblea, per Settore di competenza, con priorità alle materie che richiedono particolare sollecitudine procedurale;

b) gli organi e gli organismi che fungono da portatori ed effettuano l'elaborazione specialistica delle materie di loro competenza;

c) i mezzi finanziari necessari alla realizzazione e le previsioni degli effetti finanziari di tale realizzazione.

2. La motivazione, in cui sono indicati i fondamenti giuridici e l'opportunità di accogliere l'atto, ovvero le reali previsioni che, in conformità alle leggi vigenti, tale necessità sia soddisfatta.

3. Il periodo in cui l'Assemblea intende discutere e approvare gli atti e le questioni di cui al comma 1, punto 1, lettera a) del presente articolo.

VII. LE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

1. Sede di svolgimento

Articolo 46

L'Assemblea si riunisce almeno 4 volte all'anno

Le sedute dell'Assemblea si svolgono di regola in una sede adeguata.

I consiglieri ne sono informati all'atto della convocazione, ed il pubblico tramite i mezzi d'informazione.

2. Pubblicità delle sedute

Articolo 47

Le sedute dell'Assemblea sono, di regola, pubbliche.

Qualora il dibattito su determinate questioni possa violare il segreto e la sicurezza, i diritti e le libertà dell'uomo garantiti dalla Costituzione e da altre leggi, il Presidente dell'Assemblea, di propria iniziativa o su richiesta di 9 consiglieri, può decidere l'esclusione del pubblico.

In casi del genere, prima di passare all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea inviterà i non consiglieri ad abbandonare la sala, informando i consiglieri sulle ragioni dell'esclusione.

3. Convocazione delle sedute ed invio dei materiali

Articolo 48

Il Presidente dell'Assemblea convoca le sedute dell'Assemblea quando lo ritiene opportuno, in conformità al programma di lavoro dell'Assemblea e allo Statuto dell'Unione Italiana.

Il Presidente dell'Assemblea ha l'obbligo di convocare la seduta dell'Assemblea entro il termine di 15 giorni qualora, esponendo le ragioni della convocazione, lo richiedano almeno 9 consiglieri, il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo, il Presidente dell'UI, Il Presidente della Giunta Esecutiva.

Articolo 49

Le sedute dell'Assemblea sono convocate mediante invito scritto, per posta elettronica ordinaria, ed eccezionalmente in altra maniera.

L'invito va inviato ai consiglieri con almeno 8 giorni di anticipo. Il termine può essere abbreviato soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi.

Oltre ai consiglieri, l'invito va inviato anche alle Comunità degli Italiani, ai mezzi d'informazione e agli ospiti.

L'invito, per i consiglieri dell'Assemblea, contiene in allegato la proposta di Ordine del Giorno, i relativi materiali ed il verbale della seduta precedente.

In deroga al comma precedente non verrà inviato alcun materiale scritto sulle questioni oggetto di discussione a porte chiuse.

4. Ordine del giorno delle sedute

Articolo 50

L'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea è proposto dal Presidente dell'Assemblea

La proposta di ordine del giorno comprende tutti gli argomenti previsti per il dibattito e la decisione dal programma di lavoro dell'Assemblea per il periodo in cui essa è convocata.

L'ordine del giorno proposto, viene confermato con votazione all'inizio della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea può proporre integrazioni all'ordine del giorno o togliere certi punti anche sucessivamente all'invio dell'invito ai consiglieri. In caso di integrazioni dell'ordine del giorno, ai consiglieri viene consegnata la proposta di integrazione corredata dalla relativa documentazione accompagnatoria.

La votazione per la modifica dell'ordine del giorno è soggetta a votazione senza dibattito.

Approvato l'ordine del giorno secondo le disposizioni del presente Regolamento, il Presidente dell'Assemblea lo comunica ai consiglieri.

Articolo 51

Prima di approvare l'ordine del giorno, si delibera separatamente innanzi tutto sulle proposte soppressive di determinati punti, poi sulle proposte integrative di nuovi punti.

Approvate le decisioni di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea sottopone a votazione l'ordine del giorno nel suo complesso.

Articolo 52

Qualora, dopo l'approvazione dell'ordine del giorno, il proponente della proposta accolta, intenda ritirarla, l'Assemblea può decidere, su proposta di almeno 9 consiglieri, che l'argomento rimanga nell'agenda dei lavori.

5. Presidenza dei lavori e partecipazione alle sedute

Articolo 53

Le sedute dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Assemblea.

In caso di assenza o indisponibilità, il Presidente dell'Assemblea è sostituito dal Vicepresidente dell'Assemblea.

Articolo 54

I lavori dell'Assemblea dell'UI sono pubblici.

Ai lavori della seduta possono assistere, in qualità di ospiti, tutti coloro che sono stati invitati dal Presidente dell'Assemblea.

Hanno diritto di parola soltanto i consiglieri, il Presidente dell'UI, il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva i deputati della Comunità Nazionale Italiana al seggio specifico dei Parlamenti della Slovenia e della Croazia,

Gli ospiti hanno diritto di rivolgere espressione di saluto all'Assemblea all'inizio della seduta.

Nessuno può prendere la parola alla seduta prima di aver chiesto e ottenuto il permesso dal Presidente dell'Assemblea. Le iscrizioni vanno effettuate prima che sia iniziato il dibattito.

Gli interventi si svolgono di regola dalla tribuna.

Soltanto il Presidente dell'Assemblea, ovvero chi la presiede, può ammonire l'oratore o interromperne la discussione.

Il Presidente dell'Assemblea ha il dovere di impedire che l'oratore venga interrotto o ostacolato nella sua esposizione.

Articolo 55

Il Presidente dell'Assemblea dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Il Presidente dà la parola al consigliere che desidera discutere di eventuali infrazioni al Regolamento o all'ordine del giorno approvato, appena questi lo richiede. L'intervento del consigliere non può durare più di tre minuti.

In merito all'obiezione, il Presidente ha il dovere di dare spiegazioni sull'infrazione del Regolamento o dell'ordine del giorno approvato. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto della spiegazione, in merito si decide senza discussione.

Se un consigliere chiede la parola per correggere citazioni ritenute erroneamente interpretate e causa di controversia, il Presidente gli darà la parola immediatamente al termine dell'intervento del consigliere che ha suscitato tale reazione. In tal caso, la facoltà di parlare deve limitarsi alla correzione e non può eccedere i due minuti.

Il Presidente dell'UI e della Giunta Esecutiva posso intervenire sui temi in discussione ogniqualvolta lo richiedano.

Articolo 56

Tutti gli interventi devono essere attinenti all'ordine del giorno approvato.

Se l'oratore se ne discosta, il Presidente dell'Assemblea lo richiama all'ordine del giorno.

Se l'oratore continua a discostarsene dopo un secondo richiamo, il Presidente dell'Assemblea gli toglie la parola.

Articolo 57

Alla seduta dell'Assemblea un medesimo oratore può intervenire, sullo stesso argomento, una volta sola.

Di regola, l'intervento di un consigliere al dibattito può durare al massimo tre minuti.

In via eccezionale, per argomenti di estrema importanza, l'Assemblea può decidere che l'intervento di ogni singolo consigliere duri di più.

Concluso il proprio intervento, tutti i consiglieri che si sono iscritti al dibattito, ai sensi dell'articolo 54 del presente Regolamento, possono chiedere nuovamente la parola. Il loro intervento, sul medesimo argomento, non può durare più di 2 minuti.

6. Apertura, numero legale e corso della seduta

Articolo 58

Il Presidente dell'Assemblea apre e chiude la seduta.

Dopo l'apertura della seduta, il Presidente constata che l'Assemblea è in numero legale per deliberare.

Se l'Assemblea non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non inferiore ai 30 minuti, oppure scioglierla, ed in quest'ultimo caso l'Assemblea s'intende convocata senz'altro nella medesima sede il settimo giorno seguente alla stessa ora, salvo diversa disposizione del Presidente.

Articolo 59

I consiglieri hanno il diritto di sollevare eccezioni al verbale. Sulle eccezioni si vota per alzata di mano "pro" o "contro", a maggioranza di voti dei presenti. Votate le eccezioni si prosegue con la votazione e l'approvazione del verbale.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso in Assemblea,.

Articolo 60

Nel corso della seduta, prima si discute ogni singola questione all'ordine del giorno e poi si decide; fanno eccezione i casi in cui il presente Regolamento preveda la decisione senza dibattito.

Esauriti i relatori che hanno presentato la richiesta di intervento il Presidente dell'Assemblea dichiara chiuso il dibattito relativo al punto dell'ordine del giorno discusso.

Dopo la chiusura della discussione si procede con la votazione del punto dell'ordine del giorno.

Esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea chiude la seduta.

Articolo 61

Oltre che nel caso previsto all'articolo 58, comma 3, la seduta sarà rinviata o sciolta anche qualora, durante i lavori, si dovesse constatare che l'Assemblea non è in numero legale.

Il Presidente o il Vicepresidente dell'Assemblea, non è tenuto a verificare se l'Assemblea sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da 9 consiglieri e l'Assemblea stia per procedere a qualche votazione.

Per verificare se l'Assemblea è in numero legale, il Presidente invita i consiglieri a far constatare la loro presenza mediante il cartellino di identificazione, altrimenti, su richiesta di 1 Capogruppo consiliare, ordina l'appello.

I richiedenti la verifica del numero legale così come i firmatari di una richiesta di votazione qualificata, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

7. Partecipazione della Giunta Esecutiva ai lavori

Articolo 62

Ad ogni seduta il Presidente della Giunta Esecutiva, rispettivamente il Vicepresidente, o il membro della Giunta incaricato, presentano gli argomenti sui vari punti di loro competenza predisposti dalla Giunta Esecutiva.

La presentazione degli argomenti all'ordine del giorno non deve eccedere i 5 minuti.

Il membro della Giunta Esecutiva competente in materia ha diritto di parlare, per un massimo di due minuti, fra i due turni di discussione sull'argomento di sua competenza in trattazione.

Il Presidente della Giunta Esecutiva ha diritto di parola nel presentare i punti in trattazione e fra i due turni di discussione per 5 minuti.

8. Mantenimento dell'ordine e provvedimenti disciplinari

Articolo 63

Il Presidente assicura l'ordine alle sedute.

Se un consigliere commette infrazioni all'ordine, il Presidente può intervenire, nei confronti del consigliere, con:

- il richiamo;
- l'ammonizione verbalizzata;
- il ritiro della facoltà di parola e del diritto al gettone di presenza;
- l'allontanamento dalla seduta dell'Assemblea.
- Qualora il consigliere si rifiuti di lasciare la sala nei casi di cui al comma precedente del presente articolo, il Presidente dell'Assemblea constaterà che il consigliere è stato allontanato, pertanto il suo voto non sarà valido.

Articolo 64

Viene richiamato il consigliere che turbi la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta con il suo contegno o con il suo intervento, oppure violi altrimenti le disposizioni del presente Regolamento.

Il consigliere commette l'infrazione di cui al comma 1 del presente articolo se:

- nel suo intervento non si attiene alla materia in discussione;
- interviene senza aver ottenuto la parola dal Presidente;
- disturba l'oratore interferendo nel suo discorso o in altra maniera;
- si annuncia per correggere citazioni sbagliate, indicare infrazioni al Regolamento, per fatto personale e affronta un altro argomento per il quale non gli sia stata concessa la parola;
- ingiuria o reca offesa al Presidente dell'Assemblea,al Presidente UI, al Presidente e ai menbri della Giunta esecutiva, agli altri consiglieri e partecipanti ai lavori dell'Assemblea;
- con il suo comportamento si discosta dalle regole generali di condotta in Assemblea;
- abusa delle disposizioni del presente Regolamento per ostacolare il dibattito e impedire le votazioni;
- in altra maniera turba l'ordine durante la seduta.

Il secondo richiamo (ammonizione) viene verbalizzata.

Articolo 65

Il ritiro della facoltà di parola e del diritto al gettone di presenza viene inflitto al consigliere che nel suo intervento, anche dopo essere stato punito con i provvedimenti di cui all'articolo precedente, non si attenga alla materia in discussione, oppure offenda il Presidente e gli altri componenti dell'Assemblea, il Presidente UI, Il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva e ne leda l'autorità o l'integrità.

Articolo 66

L'allontanamento del consigliere dalla seduta è deciso se, con il suo comportamento, non rispetta l'ordine al punto da porre in forse la continuazione della seduta e le norme del presente Regolamento.

Per tutta la durata del provvedimento, il consigliere non può partecipare ai lavori assembleari.

Il consigliere ha il dovere di abbandonare immediatamente la seduta. In caso contrario il Presidente dell'Assemblea può decidere di sospendere la seduta e di ordinare l'allontanamento del consigliere dalla sala, se necessario con l'intervento delle forze dell'ordine.

Articolo 67

Il consigliere ha il diritto di muovere obiezione scritta al suo allontanamento dalla seduta.

L'obiezione va presentata all'Assemblea entro 48 ore dalla comunicazione del provvedimento ed il Presidente dell'Assemblea la invia a tutti i consiglieri.

Il Presidente iscrive l'obiezione all'ordine del giorno della prima sessione successiva dell'Assemblea o della seduta aggiornata ad altra ora o data, se essa viene sospesa.

L'Assemblea decide in merito all'obiezione a maggioranza di voti dei presenti, senza discussione, in osservanza del fatto che soltanto il consigliere che ha mosso l'obiezione ha facoltà di parola.

Articolo 68

Dopo l'obiezione, l'Assemblea può:

- confermare il provvedimento disciplinare;
- sopprimere il provvedimento disciplinare.

La decisione dell'Assemblea in merito è definitiva.

Articolo 69

Il Presidente dell'Assemblea può ordinare l'allontanamento dall'aula di tutti gli astanti che turbino l'ordine.

Le persone che presenziano ai lavori in veste ufficiale, quanto al mantenimento dell'ordine, debbono attenersi agli ordini del Presidente dell'Assemblea.

9. Decisionalità

Articolo 70

La seduta dell'Assemblea è deliberativa se è presente la maggioranza dei consiglieri eletti, salvo nei casi in cui il presente Regolamento o lo Statuto dell'Unione Italiana dispongano altrimenti.

Il numero dei consiglieri presenti è accertato mediante il rilascio dei cartellini di identificazione adibiti al voto palese e al ritiro delle schede elettorali.

Articolo 71

L'Assemblea approva le sue decisioni e gli altri atti a maggioranza di voti dei consiglieri presenti, salvo altra disposizione dello Statuto o del presente Regolamento.

L'Assemblea approva a maggioranza di voti di tutti i consiglieri che la compongono:

- lo Statuto dell'Unione Italiana;
- l'Indirizzo programmatico fondamentale dell'Unione Italiana;
- il Regolamento elettorale dell'Unione Italiana;
- il Regolamento di procedura dell'Assemblea dell'Unione Italiana;
- l'elezione e la revoca del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea;
- l'elezione e la revoca dei componenti della Giunta Esecutiva;

- l'elezione e la revoca del Presidente e dei membri del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo;
- l'indizione di referendum.
- La revoca al Presidente UI

Articolo 72

Le votazioni alle sedute, di regola, sono palesi. Fanno eccezione i casi in cui l'Assemblea decida di votare determinate questioni con voto segreto e quelli stabiliti dallo Statuto dell'Unione Italiana, dalla legge o da altre disposizioni.

La votazione palese si effettua per alzata di mano, col cartellino di identificazione, distinguendo, su invito del Presidente i "favorevoli", i "contrari" e gli "astenuti".

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea, o di 9 consiglieri, si possono effettuare votazioni per appello nominale.

L'ordine del giorno è votato solo "pro" e "contro".

L'appello dei consiglieri, ed il computo dei voti, sono effettuati dall'impiegato dei servizi amministrativi dell'Unione Italiana incaricato di seguire i lavori dell'Assemblea.

In deroga alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, qualora su un emendamento voti a favore meno della metà dei consiglieri presenti, il Presidente dell'Assemblea può constatare immediatamente che l'emendamento non è stato approvato.

Articolo 73

I risultati della votazione sono comunicati dal Presidente dell'Assemblea.

Qualora un consigliere richieda la verifica dell'esito del voto, il Presidente dell'Assemblea fa ripetere il conteggio e torna ad informare sui risultati della votazione.

Articolo 74

La richiesta, anche verbale, della votazione per appello nominale deve essere presentata una volta chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti l'Assemblea a votare.

.

Se i richiedenti la votazione per appello nominale non sono presenti nell'aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito dal comma 3 dell'articolo 72, la richiesta s'intende ritirata.

Qualora, in occasione di una stessa votazione, siano presentate richieste di verifica del numero legale e di votazione per appello nominale, quest'ultima ha la priorità e la conseguente votazione ha valore di verifica del numero legale.

Articolo 75

Per il voto con appello nominale, il Presidente indica il significato del voto "favorevole" e di quello "contrario" ed estrae a sorte il nome di un consigliere.

L'appello nominale comincia da questo nome, per continuare in ordine alfabetico fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorteL'incaricato dell'organo amministrativo dell'Unione Italiana tiene nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

Articolo 76

La votazione segreta si effettua mediante apposite schede. Tutte le schede hanno la medesima forma, dimensione e colore, e sono vidimate con il timbro dell'Unione Italiana.

I cognomi dei candidati contenuti nelle schede elettorali sono elencati in ordine alfabetico; si vota cerchiando il numero ordinale corrispondente al candidato.

La domanda relativa ad una singola proposta o materia deve essere formulata chiaramente e con precisione; si vota cerchiando "pro" o "contro".

Le schede vengono preparate dall'incaricato dell'organo amministrativo dell'Unione Italiana, che coadiuva il Presidente dell'Assemblea nel procedimento di votazione segreta; il Presidente può farsi aiutare anche da un determinato numero di consiglieri.

Articolo 77

L'incaricato dell'organo amministrativo dell'Unione Italiana consegna ai consiglieri le schede su esibizione del cartellino di identificazione e lo annota nell'apposito registro delle votazioni; la consegna è convalidata dalla firma del consigliere che ha ritirato la scheda.

Il numero delle urne e la loro collocazione sono stabiliti dall'incaricato dell'organo amministrativo dell'Unione Italiana.

La votazione presso ogni urna è assistita dagli scrutatori chiamati a coadiuvare il Presidente dell'Assemblea che evidenziano il voto nell'urna da parte di ciascun consigliere.

Articolo 78

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Articolo 79

Qualora si ripeta la votazione, la seduta viene interrotta per preparare le nuove schede.

Il secondo scrutinio va effettuato con lo stesso procedimento della prima votazione.

Quando il numero dei voti nell'urna risultasse superiore al numero dei votanti, o se si verificassero altre irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia ripetuta.

Articolo 80

Il consigliere deve votare personalmente soltanto sulla scheda, ovvero sulle schede, da questi ritirate.

Sono nulle le schede:

- non compilate;
- compilate in modo tale da non poter stabilire con certezza per chi, o per che cosa, il consigliere abbia votato;
- su cui è cerchiato un numero maggiore di candidati di quello richiesto per l'elezione;
- recanti scritte, firme, sigle o frasi ingiuriose.

Articolo 81

Nelle votazioni per la cui convalida sia necessaria la constatazione del numero legale, sono computati fra i presenti coloro che si astengono dal voto. Agli effetti del computo del numero legale i consiglieri presenti nell'aula, i quali non partecipano ad una votazione, sono considerati come astenuti.

Articolo 82

Quando il Presidente dell'Assemblea comunica che le operazioni di voto si sono concluse, si passa allo spoglio delle schede nell'aula in cui si svolge la seduta.

Il risultato della votazione viene constatato dal Presidente dell'Assemblea, in base alle schede consegnate, in presenza dei consiglieri scrutatori che l'hanno coadiuvato, e lo comunica seduta stante.

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "L'Assemblea approva" o "L'Assemblea non approva".

VIII. RAPPORTO DELL'ASSEMBLEA CON GLI ALTRI ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA

1. Rapporto tra Assemblea e Giunta Esecutiva

Articolo 83

La Giunta Esecutiva risponde del proprio operato all'Assemblea.

Il Presidente, il Vicepresidente ed i membri della Giunta Esecutiva sono responsabili collettivamente delle decisioni approvate dalla Giunta Esecutiva, mentre sono personalmente responsabili del proprio settore di attività.

Articolo 84

La Giunta Esecutiva è eletta dall'Assemblea su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva in qualità di mandatario, a maggioranza di voti di tutti i consiglieri e a scrutinio segreto.

A ciascun componente la Giunta Esecutiva può essere revocato singolarmente il mandato, su proposta di almeno 9 consiglieri, o del Presidente della Giunta, a maggioranza di voti di tutti i consiglieri e a scrutinio segreto.

Articolo 85

Il rapporto tra la Giunta, quale organo esecutivo e l'Assemblea, quale organo rappresentativo e deliberativo, dell'Unione Italiana è definito dal presente Regolamento.

A) Presenza e partecipazione alle sedute dell'Assemblea

Articolo 86

Il Presidente, il Vicepresidente ed i membri della Giunta Esecutiva presenziano, di regola, alle sedute dell'Assemblea.

B) Presentazione delle relazioni e risposte alle domande

Articolo 87

La Giunta Esecutiva, di propria iniziativa e, obbligatoriamente, su richiesta dell'Assemblea, presenta la relazione sul suo operato e sulla politica che conduce, sia in generale, sia in un particolare campo di attività, sull'attuazione delle decisioni, di determinati atti e conclusioni, nonché su altre questioni di sua competenza.

Articolo 88

Ciascun consigliere, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, può porre domande, e riceverne risposta, alla Giunta Esecutiva, e in particolare:

- sulla situazione dei singoli Settori di attività;
- sull'attuazione delle decisioni e degli altri atti generali dell'Assemblea;
- sul lavoro dell'organo amministrativo dell'Unione Italiana;
- sul modo in cui vengono amministrati i beni mobili e immobili, ovvero le entrate e le uscite dell'Unione Italiana;
- su altre questioni di competenza della Giunta Esecutiva.

Le domande devono essere brevi e formulate chiaramente.

Il consigliere ha il diritto di porre al massimo due domande ad ogni seduta dell'Assemblea al punto all'ordine del giorno relativo alle interrogazioni e interpellanze la cui durata non può essere superiore ad un'ora.

C) Votazione della fiducia alla Giunta Esecutiva

Articolo 89

La proposta di voto di fiducia ad un componente della Giunta esecutiva, può essere presentata dal Presidente della medesima o da almeno 9 consiglieri dell'Assemblea.

La fiducia è accolta se per essa vota a favore la maggioranza assoluta di tutti i consiglieri membri dell'Assemblea.

Articolo 90

Se l'Assemblea respinge la sfiducia ad un componente della Giunta esecutiva, i consiglieri che l'hanno presentata non possono ripresentarla prima della scadenza di 90 giorni.

Se si vota la sfiducia ad un singolo componente della Giunta esecutiva, sino all'elezione del nuovo membro della Giunta esecutiva i suoi compiti di pertinenza vengono delegati al Presidente della Giunta esecutiva.

Articolo 91

Dopo le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e fino all'elezione della nuova Giunta Esecutiva, rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti la Giunta Esecutiva uscente.

2. Rapporto tra Assemblea e Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo

Articolo 92

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo (di seguito: Comitato dei Garanti) risponde del suo operato all'Assemblea.

Il Comitato dei Garanti è composto dal Presidente e da quattro membri, tutti consiglieri dell'Assemblea.

Il Presidente guida e coordina i lavori del Comitato dei Garanti e lo rappresenta.

Articolo 93

Il Presidente ed i membri del Comitato dei Garanti sono esonerati dall'Assemblea mediante voto segreto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta di almeno 9 consiglieri.

Articolo 94

Il Comitato dei Garanti, nell'ambito delle sue competenze in conformità allo Statuto dell'Unione Italiana, si riunisce su iniziativa del Presidente dello stesso, su motivata richiesta, in forma scritta, di almeno due dei suoi membri, del Presidente dell'Assemblea, del Presidente dell'UI, del Presidente della Giunta Esecutiva o di 9 consiglieri dell'Assemblea.

Il Comitato dei Garanti invita alle proprie sedute i competenti organi dell'Unione Italiana e organismi dell'Assemblea in relazione agli argomenti in agenda. Essi hanno diritto di parola, ma non di voto.

Articolo 95

In caso di istanze e ricorsi, il Comitato dei Garanti, prima di discuterne e decidere, invia il materiale ai competenti organi e organismi di cui all'articolo precedente per averne una valutazione in merito.

In caso di istanze e ricorsi, il Comitato dei Garanti è tenuto a fornire debita risposta entro 60 giorni dal loro inoltro.

Le osservazioni ed i ricorsi su singole decisioni, indistintamente se riguardano una lesione del diritto soggettivo del ricorrente o una lesione delle disposizioni dello Statuto o di un altro atto generale dell'UI, possono venir trasmesse al Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo entro 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione dell'atto in questione, cioè da quando il ricorrente ne era a conoscenza.

Allo scadere di questo termine, non è più possibile presentare ricorsi o osservazioni che riguardano tale questione.

Articolo 96

Il Comitato dei Garanti può richiedere, nel caso di effettive o presunte irregolarità o motivi di reale necessità, la convocazione dell'Assemblea. La richiesta in forma scritta deve essere corredata da motivazione.

Il Presidente dell'Assemblea, presa visione della decisione e della motivazione del Comitato dei Garanti, ha il dovere di convocare l'Assemblea entro il termine di 15 giorni dalla data in cui gli è stata trasmessa la comunicazione.

Articolo 97

Le deliberazioni del Comitato dei Garanti sono approvate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nei casi relativi all'interpretazione autentica delle decisioni e degli atti approvati dall'Assemblea si applica il procedimento di cui al Capitolo X), punto 4), del presente Regolamento.

IX. INTERROGAZIONI , INTERPELLANZE E MOZIONI DEI CONSIGLIERI

Articolo 98

I consiglieri possono porre interrogazioni e interpellanze, senza motivazione.

Le interrogazioni e le interpellanze possono essere orali o scritte e devono indicare a chi sono rivolte.

Articolo 99

Il responsabile a cui è rivolta la domanda ha il dovere di rispondere seduta stante, altrimenti è tenuto a motivare le ragioni che gli rendono impossibile dare una risposta immediata.

La risposta scritta a domande poste per iscritto viene data entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Entro il medesimo termine va data risposta anche alle domande verbali, qualora il consigliere non abbia avuto risposta alla seduta.

Se la risposta non può essere data entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, il richiedente è avvertito dal Presidente dell'Assemblea, specificando le ragioni dell'impedimento.

Articolo 100

Le domande dei consiglieri e le rispettive risposte devono essere chiare e concise, e possono suggerire anche eventuali provvedimenti connessi alla domanda.

Il responsabile fa pervenire la risposta scritta al consigliere tramite il Presidente dell'Assemblea. La risposta scritta deve essere resa pubblica con consegna del testo della risposta a tutti i consiglieri tramite posta elettronica.

Il Presidente dell'Assemblea non invierà le domande non conformi al primo comma del presente articolo all'organismo o al responsabile cui sono rivolte, informandone il consigliere.

Articolo 101

Se le domande dovessero riguardare questioni che costituiscono segreto d'ufficio, il Presidente dell'Assemblea o il Presidente della Giunta Esecutiva, possono proporre che le riposte siano date direttamente al consigliere alla seduta a porte chiuse dell'Assemblea oppure alla seduta a porte chiuse dell'organismo operativo competente. In merito decide l'Assemblea.

Articolo 102

Se il responsabile non risponde alla domanda entro il termine previsto, il Presidente dell'Assemblea informerà in merito il responsabile ed esigerà che la riposta venga data entro un termine ulteriore di 15 giorni. In caso di reiterata mancanza di una risposta al responsabile verrà decurato il gettone di presenza.

Articolo 103

Dopo aver ricevuto la risposta il consigliere può esprimere la propria opinione in merito e porre domande supplementari.

Il consigliere che non è presente alla seduta in cui viene data risposta alla sua domanda, può esprimere il proprio parere o porre domande supplementari in forma scritta.

Articolo 104

Accanto alla funzione di controllo, l'Assemblea esercita anche una funzione di indirizzo nei confronti della Giunta Esecutiva. Essa si esercita in parte attraverso la stessa attività assembleare, ma si esercita anche attraverso vari atti dell'Assemblea o degli organismi operativi dell'Assemblea, chiamati mozioni, ordini del giorno, risoluzioni: atti con i quali l'Assemblea vincola la Giunta Esecutiva a deteminati comportamenti, da tenere in conformità agli orientamenti ed agli indirizzi assembleari.

La mozione è una formale proposta di decisione, sottoposta per iscritto all'Assemblea da uno o più consiglieri, su oggetti non all'ordine del giorno di una seduta ma che rientrano nelle competenze decisionali dell'Assemblea.

La mozione è uno strumento che permette di stimolare l'attività assembleare con proposte che provengono direttamente dei membri dell'Assemblea.

Le proposte formulate mediante mozione devono riguardare oggetti sui quali l'Assemblea ha vere e proprie competenze decisionali.

Articolo 105

La mozione va presentata in forma scritta e va consegnata al Presidente dell'Assemblea. La sua presentazione è da formalizzare al punto interrogazioni, interpellanze mozioni.

La mozione viene immediatamente, ovvero nella seduta in cui viene presentata discussa e messa a votazione se dispone di tutti i requisiti di forma e di sostanza ammissibile a discussione e approvazione.

Articolo 106

Il Presidente dell'Assemblea decide sull' inammissibilità della proposta di mozione che abbia quale oggetto una proposta che chiaramente non può essere presentata.

La mozione ritenuta inammissibile da parte del Presidente dell'Assemblea viene respinta all'atto dell'iscrizione.

Il Presidente dell'Assemblea nella verifica delle proposte di mozione ammissibili può avvalersi del parere del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento nel definire l'ammissibilità delle proposte da inserire a trattazione.

Articolo 107

Non sono ammissibili le proposte di mozione che ledono gli interessi collettivi della Comunità nazionale italiana, come pure l'unitarietà delle nostre istituzioni, o argomenti non previsti dalle competenze attribuite dallo Statuto UI.

Non sono ammissibili le proposte di mozione che producono spesa non preventivata nei piani finanziari approvati da parte dell'Assemblea.

La proposta di mozione che prevede una copertura finanziaria non individuabile nel Bilancio di previsione in atto s'intende quale emendamento da comporre in sede di discussione e approvazione dei Piani Finanziari con un modello prestabilito presentato dal Presidente dell'Assemblea (vedi emendamenti), quindi tale proposta di mozione si ritiene inammissibile.

X. ATTI DELL'ASSEMBLEA

1. Disposizioni generali

Articolo 108

L'Assemblea, in base ai poteri conferiti e secondo le modalità stabilite dalle leggi e dal presente Regolamento, accoglie lo Statuto quale atto normativo fondamentale dell'Unione Italiana, delibere, decisioni, conclusioni ed altri atti generali quando regola materie di interesse generale per l'Unione Italiana, piani, raccomandazioni e, nel campo della gestione finanziaria, il Piano finanziario e il Bilancio consuntivo, e ne dà l'interpretazione autentica.

Gli organismi operativi dell'Assemblea approvano conclusioni, raccomandazioni e proposte.

Articolo 109

Con le delibere e le decisioni si regolano i rapporti sociali e gli altri rapporti che rivestono importanza per i membri dell'Unione Italiana e le persone giuridiche d'interesse particolare per l'Unione Italiana, si stabiliscono i loro diritti e doveri o altre questioni di interesse generale per la Comunità Nazionale Italiana.

Le delibere e le decisioni, quali forme attuattive dei diritti dell'Assemblea, definiscono:

- le modalità di collaborazione dell'Assemblea con altre organizzazioni o Enti;
- la composizione e le competenze degli organismi operativi dell'Assemblea;
- il Bilancio consuntivo ed il Piano finanziario;
- le modalità di amministrazione del patrimonio dell'Unione Italiana;
- la partecipazione diretta dei membri dell'Unione Italiana alle decisioni su questioni di importanza fondamentale (referendum);
- l'assetto dell'organo amministrativo dell'Unione Italiana;
- la partecipazione al dibattito sulle proposte di modifica e integrazione allo Statuto, al presente Regolamento, al Regolamento elettorale e su altre questioni, conformemente alle disposizioni statutarie e di legge.

Articolo 110

Con le conclusioni si adottano atteggiamenti su determinati avvenimenti e situazioni.

Sulla base di una valutazione della situazione nei singoli settori di attività, con le conclusioni, l'Assemblea può assumere posizioni, esprimere opinioni o stabilire obblighi che la Giunta Esecutiva e gli altri organismi assembleari devono osservare nella redazione di atti e di provvedimenti attuativi relativi alle decisioni dell'Assemblea o nell'espletamento di altre mansioni di loro competenza.

Le conclusioni con cui si adottano atteggiamenti, esprimono opinioni e presentano proposte inerenti a temi presi in esame, vengono accolte anche dagli organismi operativi dell'Assemblea.

Con la raccomandazione si indicano le petizioni e i ricorsi presentati relativi alle irregolarità nel lavoro degli organismi dell'Assemblea con la proposta per la loro soluzione.

L'Assemblea emana decreti e conclusioni quando, conformemente alla legge, risolve questioni precise.

Articolo 111

Gli atti dell'Assemblea sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e promulgati dal Presidente dell'UI ai sensi dello Statuto dell'Unione Italiana.

Gli atti degli organismi operativi dell'Assemblea sono firmati dal Presidente dell'organismo che li approva.

Articolo 112

Gli originali delle decisioni e degli altri atti dell'Assemblea recano il timbro dell'Unione Italiana.

Con il termine di originale di una decisione o di un altro atto s'intende il testo in lingua italiana approvato alla seduta dell'Assemblea.

Gli originali degli atti dell'Assemblea sono custoditi dai servizi amministrativi dell'Unione Italiana.

2. Procedimento per l'accoglimento delle decisioni e degli altri atti

A) Avvio del procedimento

Articolo 113

Il procedimento per l'approvazione di decisioni ed altri atti viene avviato con apposita proposta.

Articolo 114

Il Presidente dell'Assemblea, il Presidente dell'UI, il Presidente della Giunta Esecutiva, gli organismi operativi dell'Assemblea, i Gruppi consiliari e ciascun consigliere hanno il diritto di proporre, all'Assemblea, l'approvazione di decisioni ed altri atti.

Articolo 115

L'iniziativa per l'approvazione di decisioni ed altri atti dell'Assemblea può essere anche promossa:

- da ciascun membro dell'Unione Italiana;
- da gruppi di membri dell'Unione Italiana;
- da persone giuridiche di particolare interesse per la Comunità Nazionale Italiana;
- dall'organo amministrativo dell'Unione Italiana.

Quando l'iniziativa di cui ai trattini 1 e 2 del precedente comma è promossa da uno o più membri, ossia da un gruppo di membri dell'Unione Italiana e la proposta è sostenuta da almeno il 10% degli elettori iscritti negli elenchi elettorali dell'Unione Italiana, l'Assemblea ha il dovere di discuterne e dare risposta in merito entro tre mesi dal recapito della proposta.

B) Proposta per l'accoglimento delle decisioni

Articolo 116

La proposta per l'accoglimento delle decisioni deve comprendere i fondamenti giuridici, le questioni fondamentali e una valutazione della situazione, oggetto della decisione, una stima dei mezzi necessari alla sua attuazione ed il testo della proposta di decisione, con relativa motivazione.

C) Presentazione delle proposte per l'accoglimento delle decisioni

Articolo 117

La proposta per l'accoglimento di una decisione, con il testo della proposta di decisione, va presentata al Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea invia il materiale di cui al comma precedente ai competenti organi e organismi dell'Assemblea.

D) Esame delle proposte di decisione in seno agli organismi operativi dell'Assemblea

Articolo 118

Prima del dibattito relativo ad una proposta di decisione alla seduta dell'Assemblea, la proposta medesima viene esaminata dal competente organismo operativo dell'Assemblea.

L'organismo operativo si esprime in merito a tutti gli elementi della proposta di decisione, mentre il Comitato per lo Statuto ed il Regolamento esprime, in particolare, il proprio giudizio di conformità statutaria e giuridica della decisione.

E) Dibattito sulle proposte di decisione alla seduta dell'Assemblea

Articolo 119

L'Assemblea discute la proposta per l'accoglimento della decisione e la proposta di decisione al più tardi entro la prima convocazione della prossima Assemblea.

Articolo 120

Il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di decisione in seno all'Assemblea comprende l'esposizione introduttiva del proponente, la discussione sulle particolarità attinenti, sugli atteggiamenti degli organismi operativi, sugli emendamenti presentati, nonché le votazioni relative agli emendamenti e al testo finale della decisione.

Articolo 121

Prima della discussione, il proponente della decisione, o il suo rappresentante, può presentare un'esposizione orale introduttiva e una breve motivazione integrativa della proposta.

Il proponente ha diritto di intervenire fra i due turni di dibattito, di dare spiegazioni, esporre il proprio parere ed esprimersi in merito agli emendamenti presentati e alle opinioni ed osservazioni esposte.

Il rappresentante della Giunta Esecutiva può chiedere la parola nel corso del dibattito quando la Giunta Esecutiva non ne sia il proponente. Il medesimo diritto spetta anche al relatore del competente organismo operativo, al Presidente dell'UI, al Presidente della Giunta Esecutiva e al Presidente del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento.

Articolo 122

Nel corso del dibattito relativo alla proposta di decisione, la discussione si articola nelle singole parti e capitoli della proposta; la decisione viene approvata in tal senso, se necessario, anche per ciascun articolo.

Nel corso del dibattito si decide anche sugli emendamenti presentati.

Dopo il dibattito e la votazione sui relativi emendamenti, si procede all'approvazione della decisione finale.

G) Emendamenti

Articolo 123

La proposta di modifica o integrazione di una proposta di decisione va presentata per iscritto in modo chiaro e sintetico, sotto forma di emendamento, con relativa motivazione.

Il diritto di presentare emendamenti spetta ai proponenti autorizzati.

Articolo 124

L'emendamento è presentato al Presidente dell'Assemblea, il quale, prima dell'approvazione della decisione, lo invia ai consiglieri, al proponente, alla Giunta Esecutiva, qualora essa non ne sia il proponente, al competente organismo operativo e al Comitato per lo Statuto ed il Regolamento.

Articolo 125

In via eccezionale, il consigliere può presentare un emendamento alla proposta di decisione anche nel corso del dibattito, alla seduta, in forma scritta.

Il proponente dell'atto e la Giunta Esecutiva possono presentare emendamenti fino alla conclusione del dibattito.

Se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, l'emendamento presentato, secondo le disposizioni del presente articolo, deve essere riprodotto e distribuito ai consiglieri prima del dibattito e della relativa decisione finale.

Articolo 126

Quando è presentato un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

Articolo 127

Se gli emendamenti presentati sono di natura tale da cambiare l'essenza o discostarsi dalla proposta di decisione, l'Assemblea può decidere di sospendere il dibattito per lasciare ai consiglieri il tempo sufficiente a prepararsi prima di decidere.

La votazione relativa agli emendamenti sarà rinviata se a richiederlo è la Giunta Esecutiva per le ragioni di cui al comma 1 del presente articolo, indipendentemente da chi sia il proponente.

Articolo 128

In merito all'emendamento si esprimono il proponente e la Giunta Esecutiva, indipendentemente se ne sia il proponente o meno.

La dichiarazione relativa all'emendamento è in genere orale e viene rilasciata nel corso del dibattito, immediatamente prima di procedere alla votazione su ciascun emendamento o su tutti complessivamente.

Articolo 129

L'emendamento presentato a tempo debito diventa parte integrante della proposta di decisione e in merito non si decide separatamente:

- se è stato presentato dal proponente della decisione;
- se il proponente della decisione è d'accordo.

Se il consigliere richiede di esprimersi in merito a ciascun emendamento di cui al comma 1 del presente articolo, si vota separatamente.

Prima della votazione relativa all'emendamento si può decidere di interrompere la discussione e di inviare l'emendamento al Comitato per lo Statuto ed il Regolamento e all'organo operativo dell'Assemblea

competente in materia per un esame del testo definitivo delle disposizioni che verrebbero ad essere modificate con l'emendamento o gli emendamenti, nonché per armonizzare le altre disposizioni della proposta di decisione ad essi connesse.

Articolo 130

L'emendamento approvato alla seduta dell'Assemblea diventa parte integrante della proposta definitiva della decisione a cui si riferisce.

Articolo 131

In merito all'emendamento, si vota secondo l'ordine degli articoli della proposta di decisione a cui si riferisce.

Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario, prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

3. Approvazione degli atti con procedura d'urgenza

Articolo 132

Eccezionalmente, singoli atti possono venire approvati con procedimento diverso da quello ordinario, cioè con procedura d'urgenza.

L'Assemblea approva atti secondo il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo soltanto quando lo richiedono gli interessi generali della Comunità Nazionale Italiana, circostanze di calamità naturali ed altre ragioni straordinarie, ovvero casi in cui la mancata approvazione di un determinato atto potrebbe provocare danni e scompensi irreparabili.

Articolo 133

La proposta di approvazione, con relativa motivazione, di un atto mediante procedura d'urgenza viene presentata al Presidente dell'Assemblea prima che si stabilisca l'ordine del giorno alla seduta.

Oltre alla proposta di cui al comma 1 del presente articolo, il proponente autorizzato presenta anche la proposta dell'atto; se il proponente è un consigliere la proposta deve essere sostenuta per iscritto da almeno 9 consiglieri.

Se il Presidente dell'Assemblea non iscrive all'ordine del giorno la proposta di cui al comma 1 del presente articolo con la motivazione che è stata presentata alla seduta stessa, si decide, senza dibattito, se includerla o no, ai sensi dell'articolo 55 comma 4 del presente Regolamento. Qualora la proposta dovesse essere accolta si procede alla valutazione se la procedura d'urgenza sia giustificata e, infine, la proposta viene messa ai voti.

Se la proposta di cui al comma 1 del presente articolo non è ritenuta giustificata a maggioranza di voti dei consiglieri presenti, viene tolta dall'ordine del giorno e l'atto per il quale era richiesta la procedura d'urgenza, viene approvato secondo il procedimento ordinario.

Articolo 134

Relativamente alla decisione o ad altro atto oggetto della procedura d'urgenza possono venire presentati emendamenti fino alla conclusione del dibattito.

Per gli emendamenti di cui al comma 1 del presente articolo vengono applicate le disposizioni del presente Regolamento relative alle proposte degli atti avviati in procedimento ordinario.

4. Interpretazione autentica delle decisioni e degli atti

Articolo 135

La richiesta d'interpretazione autentica delle decisioni e degli atti dell'Assemblea può essere avanzata dal proponente autorizzato della decisione o dell'atto, dagli organi e dagli organismi dell'Assemblea da 9 consiglieri, dal Presidente dell'UI e dal Presidente della Giunta Esecutiva.

La richiesta d'interpretazione autentica è presentata al Presidente dell'Assemblea e deve contenere l'intitolazione della decisione o dell'atto, l'indicazione delle disposizioni di cui si richiede l'interpretazione e le motivazioni.

Il Presidente dell'Assemblea invia la richiesta di cui al comma 1 del presente articolo al Comitato per lo Statuto ed il Regolamento, al competente organismo operativo dell'Assemblea e alla Giunta Esecutiva, se la Giunta non ne è il richiedente, per la valutazione della sua fondatezza.

Articolo 136

Il Comitato per lo Statuto ed il Regolamento, dopo aver ricevuto l'opinione dei competenti organismi operativi dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, valuta se la richiesta d'interpretazione autentica della decisione o dell'atto sia fondata.

Se stabilisce che la proposta è fondata, il Comitato per lo Statuto ed il Regolamento redige di conseguenza la proposta di testo dell'interpretazione autentica da presentare all'approvazione dell'Assemblea assieme alla propria relazione.

Se il Comitato per lo Statuto ed il Regolamento reputa che la proposta è infondata, ne informa l'Assemblea, la quale approva la decisione corrispondente alla relazione.

XI. PROCESSO VERBALE

Articolo 137

Il corso delle sedute pubbliche dell'Assemblea viene interamente registrato mediante adeguati impianti audio.

In base alla registrazione e al materiale presentato in forma scritta dai consiglieri alla seduta stessa viene redatto il verbale sintetico della seduta dell'Assemblea, quale unico atto ufficiale valido che documenta per iscritto la volontà dell'Assemblea espressa tramite decisioni ed altri atti.

Gli interventi nel corso della discussione sono compresi nel verbale con estrema concisione e con l'indicazione dell'atteggiamento assunto da colui che fa la dichiarazione a proprio nome o in nome di un organismo operativo o Gruppo consiliare.

Nessun consigliere può richiedere la trascrizione per intero del proprio o dell'altrui intervento. L'intervento può essere compreso per intero nel verbale se il consigliere ne consegna il testo scritto al Presidente dell'Assemblea.

Articolo 138

La redazione del verbale è di competenza dell'incaricato dei servizi amministrativi dell'Unione Italiana.

Nella formulazione delle dichiarazioni dei consiglieri va tenuto conto che il sunto del loro intervento non deve incidere sulle finalità che essi intendevano conseguire.

Articolo 139

Il verbale della seduta dell'Assemblea a porte chiuse verrà redatto in modo da non incidere sulle finalità della stessa.

Articolo 140

Gli elementi essenziali del verbale sono i seguenti:

- intitolazione dell'atto;
- giorno, mese, anno, ora e luogo in cui si svolge la seduta;
- la specificazione del numero della seduta e la sua forma (se la seduta è pubblica o a porte chiuse);
- il nome del Presidente dell'Assemblea, del verbalista e dei 2 verificatori del verbale;
- i nominativi dei consiglieri presenti, i nominativi dei consiglieri assenti, con l'indicazione particolare di coloro che hanno giustificato la loro assenza;
- i nomi degli altri partecipanti alla seduta, invitati in ruolo di ospiti;
- la proposta dell'ordine del giorno della seduta;
- le osservazioni relative al verbale in verifica;
- il procedimento di voto in relazione alla materia in agenda;
- il dibattito, con i nominativi degli oratori per ciascun punto all'ordine del giorno;
- i risultati della votazione su ciascuna questione;
- il testo definitivo della decisione, conclusione o altro atto approvato dall'Assemblea.

Il verbale può contenere anche altri elementi in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 141

Il verbale è firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal verbalista e dai verificatori e si custodisce negli uffici dei servizi amministrativi dell'Unione Italiana.

La registrazione delle singole sedute si custodisce negli uffici dei servizi amministrativi dell'Unione Italiana ed è parte integrante del verbale.

Articolo 142

I processi verbali redatti secondo le disposizioni del presente capitolo del Regolamento sono presentati in verifica ai consiglieri.

Se non ci sono osservazioni, il verbale si ritiene approvato, secondo le modalità previste all'articolo 59 del presente Regolamento.

Le osservazione al verbale vengono presentate dai consiglieri nella formulazione esatta e con l'indicazione dei termini di cui richiedono la modifica, la soppressione, ovvero l'integrazione.

Nella formulazione delle osservazioni, al consigliere non è permesso modificare il contenuto delle decisioni accolte.

Le osservazioni approvate sono comprese nel verbale della seduta in corso e integrate nel testo del processo verbale della seduta cui si riferisce.

XII. PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo 143

La pubblicità dei lavori dell'Assemblea e degli organismi operativi assembleari è garantita:

- dallo svolgimento pubblico delle sedute;
- dalle relazioni sul lavoro svolto presentate tramite la stampa e gli altri mezzi d'informazione;
- dalla pubblicazione degli atti generali e degli altri documenti, in conformità allo Statuto dell'Unione Italiana.

Articolo 144

Ciascun membro dell'Unione Italiana può presenziare alle sedute dell'Assemblea, senza disturbare il loro lavoro, fatta eccezione nei casi in cui il presente Regolamento preveda l'esclusione del pubblico.

Quando lo esiga la particolarità di un argomento, ovvero di un punto all'ordine del giorno proposto, come pure in tutti gli altri casi in cui si decida di questioni che richiedono una conoscenza specifica, alle sedute dell'Assemblea possono essere invitate anche persone che, pur non essendo consiglieri, sono competenti in materia.

Articolo 145

I giornalisti seguono i lavori dell'Assemblea e informano il pubblico sui temi discussi, sugli atteggiamenti presi e le decisioni approvate.

Dovere dei giornalisti è di riportare i dati esatti ed informare correttamente sui lavori dell'Assemblea.

Articolo 146

Al fine di seguire il lavoro dell'Assemblea e di informare il pubblico nel migliore dei modi, ai rappresentanti dei mezzi d'informazione è garantito il recapito, in tempo utile, dei materiali per la seduta dell'Assemblea.

Per un'informazione più completa ed esatta del pubblico possono essere rilasciate ai mass media informazioni ufficiali sui risultati del lavoro dell'Assemblea e degli organismi operativi.

Articolo 147

Le decisioni e gli altri atti generali dell'Assemblea vengono pubblicati sul sito ufficiale dell'Unione Italiana.

Non sono accessibili al pubblico documenti e materiali dell'Assemblea che costituiscono segreto d'ufficio.

XIII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 148

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa la validità del Regolamento interno dell'Assemblea dell'Unione Italiana approvato nel corso della sua XIII Sessione ordinaria del 16 marzo 2002 in Pola, nel corso della sua XV Sessione ordinaria del 17 maggio 2002 in Gallesano, nel corso della sua II Sessione ordinaria del 28 settembre 2002 in Rovigno, nel corso della sua V Sessione ordinaria del 5 luglio 2003 in Crassiza.

Articolo 159

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua approvazione, e viene pubblicato sul sito ufficiale dell'Unione Italiana.

INDICE

I)	DISPOSIZIONI GENERALI	-	1
II)	COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'UI	-	1
	1. Disposizioni generali	-	1
	2. Elezioni alla seduta costitutiva dell'Assemblea dell'Unione Italiana	-	2
III)	DIRITTI E DOVERI DI CONSIGLIERI	-	3
	1. Mandato dei consiglieri	-	3
	2. Presenza alle sedute e giustificazione dell'assenza	-	4
	3. L'astensione dal voto	-	4
	4. Dimissioni	-	4
	5. Partecipazione ai lavori dell'Assemblea	-	5
	6. Assistenza tecnica ai consiglieri	-	5
	7. Diritto dei consiglieri di accedere alle informazioni	-	5
	8. Funzione onorifica del consigliere	-	5
	9. Gruppi consiliari	-	6
	10. Retribuzioni e compensi dei consiglieri	-	6
IV)	IL PRESIDENTE E I VICEPRESIDENTI DELL'ASSEMBLEA	-	6
V)	ORGANISMI OPERATIVI	-	7
	1. Disposizioni generali	-	7
	2. Elezione e composizione degli organismi operativi dell'Assemblea	-	7
	3. Presidente degli organismi operativi dell'Assemblea	-	7
	4. Convocazione e svolgimento delle sedute degli organismi operativi dell'Assemblea	-	8
	5. Organismi operativi permanenti	-	9
VI)	IL PROGRAMMA DI LAVORO DELL'ASSEMBLEA	-	10
VII)	LE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA	-	10
	1. Sede di svolgimento		10
	2. Pubblicità delle sedute		11
	3. Convocazione delle sedute ed invio dei materiali	-	11
	4. Ordine del giorno delle sedute	-	11
	5. Presidenza dei lavori e partecipazione alle sedute	-	12
	6. Apertura, numero legale e corso della seduta	-	13
	7. Partecipazione della Giunta Esecutiva ai lavori	-	14
	8. Mantenimento dell'ordine e provvedimenti disciplinari	-	14
	9. Decisionalità	-	15
VIII)	RAPPORTO DELL'ASSEMBLEA CON GLI ALTRI ORGANI DELL'UI	-	18
	1. Rapporto tra Assemblea e Giunta Esecutiva	-	18
	a. *Presenza e partecipazione alle sedute dell'Assemblea*	-	18
	b. *Presentazione delle relazioni e risposte alle domande*	-	18
	c. *Votazione della fiducia alla Giunta Esecutiva*	-	19
	2. Rapporto tra Assemblea e Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo	-	19
IX)	INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE DEI CONSIGLIERI	-	20

X) ATTI DELL'ASSEMBLEA - 22
1. Disposizioni generali - 22
2. Procedimento per l'accoglimento delle decisioni e degli altri atti - 23
a. *Avvio del procedimento* - 23
b. *Proposta per l'accoglimento delle decisioni* - 23
c. *Presentazione delle proposte per l'accoglimento delle decisioni* - 24
d. *Particolare procedimento di voto* - 24
e. *Esame delle proposte di decisione in seno agli organismi operativi dell'Assemblea* - 24
f. *Dibattito sulle proposte di decisione alla seduta dell'Assemblea* - 24
g. *Emendamenti* - 25
3. Approvazione degli atti con procedura d'urgenza - 26
4. Interpretazione autentica delle decisioni e degli atti - 27

XI) PROCESSO VERBALE - 27

XII) PUBBLICITÀ DEI LAVORI - 28

XIII) DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE - 29